

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il presente Contratto viene stipulato tra (di seguito "le Parti"):

- **CONSORZIO SOLVAY ENERGIA** con sede legale in Rosignano Solvay frazione di Rosignano Marittimo (LIVORNO), Via Piave 6 – 57016;P IVA, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di LIVORNO n. 01692600495 (di seguito Venditore) Codice PSV: 00141,
- , Codice Fiscale e Partita IVA n. con sede legale in (di seguito Acquirente) Codice PSV:

Considerato che:

il Venditore e l'Acquirente sono entrambi interessati a concludere la seguente compravendita nel rispetto di quanto stabilito e dettagliato nel presente Contratto.

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7 della legge 21 luglio 2009, n. 99 è stato emanato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (d seguito "D.Lgs 130/10") recante misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso l'implementazione di nuova capacità di stoccaggio
- Il D.Lgs 130/10 prevede che i soggetti definiti come soggetti investitori dall'articolo 5 comma 1 lettera b) numeri 1 e 3 selezionati a seguito della procedura concorrenziale di cui all'articolo 6, comma 5 del medesimo decreto, possano chiedere al GSE di usufruire fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, di servizi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG") che comprendano la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell'articolo 7 del predetto decreto, (i) di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale e (ii) almeno per il primo anno termico successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 130/10, di avere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico;
- L'AEEG ha emanato la deliberazione ARG/gas 4 novembre 2010, n. 193 ("Del. 193/10") definendo il servizio di stoccaggio virtuale erogato dal GSE nonché i criteri per l'assegnazione del servizio e la definizione del relativo corrispettivo in attesa dell'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio come definita dall'articolo 5, commi 3 e 4 del D.Lgs.130;
- La Del. 193/10 definisce la capacità di stoccaggio oggetto delle Misure Transitorie Fisiche ("CA"), come quella capacità di stoccaggio che, con riferimento ad un soggetto investitore industriale e ad un determinato anno stoccaggio è oggetto delle misure transitorie ed è ridotta in proporzione alla quota della capacità di stoccaggio finanziata in operatività all'inizio del mese di aprile dell' anno di stoccaggio 2012-2013;
- Al fine di promuovere la liquidità del mercato all'ingrosso del gas naturale, le Misure Transitorie Fisiche prevedono l'obbligo, per i soggetti investitori aderenti, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME i quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale nell'ambito delle suddette misure.



- L'AEEG ha emanato la deliberazione 67/2012/R/Gas ("Del. 67/12") con la quale ha approvato la proposta del GME che consente ai soggetti investitori aderenti ai sensi del D.Lgs.130/10, la facoltà di adempiere all'obbligo di offerta delle quote gas rese disponibili dagli stoccatori virtuali abbinati nel periodo invernale ottobre-marzo tramite piattaforma di negoziazione P-GAS – comparto Ex Dlgs 130/10
- Il Venditore, in qualità di soggetto investitore aderente, ha offerto in vendita sulla P-GAS – comparto Ex Dlgs 130/10, mediante contratto semestrale avente periodo di consegna a partire dalle h. 6.00 del 1 ottobre 2012 fino alle h. 6.00 del 1 aprile 2013 e alle condizioni come di seguito riportate nel presente contratto, le quote di gas naturale del suddetto soggetto investitore aderente rese disponibili dallo Stoccatore virtuale abbinato per il periodo 1 ottobre 2012 – 31 marzo 2013;
- L'Acquirente, soggetto ammesso ad operare sulla P-GAS, ha chiesto al Venditore di operare nel Book di negoziazione gestito dal GME e risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel prosieguo durante il periodo definito al successivo articolo 3, si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore al PSV tali quantitativi di gas riportati nel presente contratto, alle condizioni e modalità come sotto riportate;
- Ambo le Parti sono utenti di Snam Rete Gas e sono abilitate ad operare al Punto di Scambio virtuale per tutto il periodo di fornitura e dispongono degli strumenti necessari per effettuare ciascuna transazione in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di gas naturale previsti nel presente contratto;

Tutto ciò premesso, come parte integrante ed essenziale del presente Contratto, le Parti convengono quanto segue.

Le Parti concordano quanto segue:

1 Premesse

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente CONTRATTO.

2 Oggetto del Contratto

Il Venditore vende all'Acquirente un quantitativo di gas come definito all'articolo 4 al Punto di Consegna definito all'articolo 5.

3 Periodo di Fornitura

Il periodo di fornitura è dalle ore 6:00 del 1 Ottobre 2012 alle ore 6:00 del 1 Aprile 2013.

4 Quantità

Il Venditore vende all'Acquirente al Punto di Consegna di cui all'articolo 5 un quantitativo giornaliero pari a quanto riportato nella tabella di seguito:

Giorno gas	GJ/g

per un totale nel periodo di fornitura pari a GJ.

5 Punto di Consegna

Il Punto di Consegna è il PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE (PSV).

6 Prezzo (P)

Il gas venduto dal Venditore verrà fatturato all'Acquirente al seguente prezzo:

P = Euro/MWh

In ogni caso il Prezzo è da considerarsi escluso di IVA e di ogni altra imposta o tassa sulla somministrazione e consumo o uso di gas che dovranno essere aggiunti, se dovuti, secondo le vigenti normative fiscali

Saranno da considerarsi aggiuntive tutte le variazioni che potranno essere introdotte dal trasportatore Snam Rete Gas.

7 Fatturazione e modalità di pagamento

Il Venditore emetterà una fattura entro i primi 5 giorni del mese successivo al mese di fornitura. Le fatture si intendono ricevute dall' Acquirente a seguito di trasmissione via mail agli indirizzi:

.....

Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di 10 giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire i) entro il 20 del mese o ii) entro 15 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera i). Se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata all'ultimo giorno lavorativo precedente.

La modalità di pagamento dovrà essere esclusivamente a mezzo bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore, corrispondente alla data di scadenza della fattura, presso il conto corrente indicato in fattura dal Venditore.

In caso di ritardato pagamento il Venditore addebiterà all'Acquirente interessi moratori per ogni giorno di ritardo sugli importi fatturati in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali e comunque ad un tasso non superiore al tasso massimo consentito dalla normativa antiusura applicabile al momento della scadenza della fattura e relativo alla categoria di riferimento, salvo il risarcimento del maggior danno.

La determinazione del tasso avverrà sulla base della tabella pubblicata da "Il Sole 24 ore" e saranno applicati i tassi ivi riportati con decorrenza dal primo giorno successivo a quello ivi indicato.

In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

8 Rilascio di garanzie

Qualora, nel corso della durata del Contratto, l'Acquirente non dia affidamento per il pagamento del prezzo, il Venditore potrà richiedere il rilascio, da parte dell'Acquirente, di una garanzia bancaria fino alla concorrenza di un importo pari a due mesi di somministrazione o all'intero importo rimanente nel caso quest'ultimo fosse inferiore.

La garanzia contiene la rinuncia benefici, diritti od eccezioni derivanti dagli Artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del Codice Civile. Resta inteso che il rilascio della garanzia nei predetti termini, rappresenta una condizione essenziale per l'inizio e/o la continuazione della somministrazione di gas naturale al Compratore da parte del Venditore, che avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile in caso di mancato rilascio della garanzia entro i termini stabiliti. In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Venditore, l'Acquirente è tenuto a ricostituirla per intero l'ammontare entro 10 (dieci) giorni. In caso di mancata ricostituzione della garanzia il Venditore potrà risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile. In tale caso, saranno a carico dell'Acquirente gli eventuali oneri che le Imprese di Trasporto dovessero pretendere a seguito della risoluzione.

Il Venditore, a proprio insindacabile giudizio, e fintanto che l'Acquirente risulterà regolare nei pagamenti, ha facoltà di esonerare l'Acquirente dall'obbligo di costituire garanzia nei termini sopra specificati.

9 Forza Maggiore

Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano.

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- eventi naturali, impossibilità di ottenere i necessari permessi di costruzione, o di esercizio, o similari, leggi ed atti del Governo o di altre autorità pubbliche dotate di potere di imperio o di loro rappresentanti (siano essi legalmente validi o no), disordini civili o militari;
- sabotaggio, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, epidemie, quarantene;
- frane, fulmini, terremoti, incendi, tempeste, mareggiate, inondazioni, dilavamenti;
- ai fini del presente Contratto saranno considerati casi di Forza Maggiore per l'Acquirente gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas.

I conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

10 Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. è facoltà del Venditore risolvere, inviandone semplice dichiarazione, il presente Contratto e gli Accordi Individuali ancora in essere fra le Parti nei seguenti casi:

- inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l'Acquirente;
- mancato o invalido rilascio o ricostituzione della garanzia fideiussoria.

11 Modifiche del Contratto

Ove sopraggiungano modifiche normative, ovvero vengano altrimenti introdotte disposizioni di altro genere, che incidano in modo autoritativo sulle modalità di calcolo del prezzo di cui al precedente Art. 6 o su altro elemento determinante nella formazione della volontà delle Parti, queste concorderanno in buona fede le conseguenti opportune modifiche al presente Contratto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi in relazione alle nuove disposizioni di legge o dell'Autorità. Resta, altresì, inteso che ai sensi dell'articolo 1373, 2° comma, del codice civile, per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso resteranno pienamente efficaci tutte le previsioni del presente Contratto.



12 Cessione del Credito

Il Venditore si riserva la facoltà di cedere il credito derivante dalla fornitura oggetto del presente Contratto.

L'Acquirente si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale cessione del credito.

13 Cessione del Contratto

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

14 Domicilio e Comunicazioni

Il Venditore e l'Acquirente, ai sensi e per gli effetti del presente Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notificazioni ad esso afferenti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

Per CONSORZIO SOLVAY ENERGIA

Riferimento:

Indirizzo:

Tel:

Fax:

Email:

Per l'Acquirente

Riferimento:

Indirizzo:

Tel: **Fax:** **Email:**

15 Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente Contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative.

16 Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è interpretato e regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 30 giorni successivi all'insorgere della divergenza, le Parti, di comune accordo, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Livorno.

Data ,

Il Venditore
Consorzio Solvay Energia

L'Acquirente

Giorgio Favro
(Presidente Consiglio Direttivo)

